



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2008

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Relazione tecnica	»	16
Allegato	»	17
Disegno di legge	»	21
Testo del decreto-legge	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto reca disposizioni per la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte, rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e, dall'altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.

Il provvedimento reca disposizioni volte a sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche. Ulteriori disposizioni assicurano l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione riguardo agli studenti capaci e meritevoli, incrementando le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.

Il provvedimento reca, altresì, norme volte a limitare gli effetti di riduzione delle piante organiche di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il decreto-legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca.

Il comma 1 impedisce alle università che abbiano superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), di procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione compara-

tiva ovvero all'assunzione di personale, impedendo così la formazione di nuovi oneri.

Il comma 2 dispone un'ulteriore penalizzazione per le medesime università, escludendole dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.

Il comma 3 modifica il comma 13 dell'articolo 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo che, per le università diverse da quelle di cui al comma 1, il limite annuale di spesa per le nuove assunzioni di personale (professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) è fissato in misura corrispondente al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma, per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo determinato ed indeterminato e, per una quota non superiore al 10 per cento, all'assunzione di professori ordinari.

Il comma 4 detta nuove disposizioni per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia della prima e seconda sessione del 2008, stabilendo una nuova composizione delle commissioni di valutazione comparativa. Le commissioni sono composte da un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

I commi da 5 a 7 modificano le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, in attesa di un riordino organico e comunque entro il 31 dicembre 2009, prevedendo nuovi

criteri per la composizione delle commissioni e per la valutazione dei candidati, secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

Il comma 8 dispone l'applicabilità del comma 5 alle procedure di valutazione comparativa, indette prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. A tale fine, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni sono prive di effetto, così come gli atti adottati e le eventuali disposizioni dei bandi non compatibili con le disposizioni del decreto.

Il comma 9 esclude gli enti di ricerca dall'ambito di applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), destinata ad incrementarsi negli anni successivi, è ripartita tra le università in base ai risultati dei processi formativi e dell'attività di ricerca scientifica, nonché in

base alla qualità dell'offerta formativa e alla efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Le modalità di erogazione di tale risorse sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) ed il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

L'articolo 3 prevede, per l'anno 2009, lo stanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, in sintonia con le politiche ministeriali preordinate a favorire la mobilità studentesca in ambito nazionale, recuperando notevolmente il *gap* che ci separa dagli altri paesi europei quanto a residenze universitarie. Sono inoltre stanziati, sempre per il 2009, 135 milioni di euro per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli.

Il comma 3 dispone la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria dell'articolo 1.

L'articolo 5 dispone in merito alla data di entrata in vigore.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il decreto-legge in esame viene emanato per la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongano una distribuzione delle risorse, a partire dall'anno accademico 2008/2009, in funzione di criteri di efficacia ed efficienza di funzionamento delle università, nonché tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica. Il provvedimento mira, altresì, a dare risposta all'ulteriore necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure concorsuali, ivi comprese quelle già attivate, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito, nonché di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altresì per assicurare risorse aggiuntive tese a garantire l'esercizio del diritto allo studio.

A tale fine sono introdotti nell'organizzazione e nel funzionamento delle università e degli enti di ricerca interventi e misure volti a razionalizzare, a qualificare e a dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, a garantire efficienza nell'uso delle risorse e a realizzare le condizioni occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del «Sistema università», attraverso miglioramenti e semplificazione delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare dall'articolo 51, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007», ed in

particolare dall'articolo 1, comma 650. Le due norme disciplinano il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca, quantificandone gli oneri. Altre fonti normative che disciplinano la fattispecie in argomento sono la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005», ed in particolare l'articolo 1, comma 105, che detta disposizioni in materia di programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato delle università; la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»; la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il reclutamento dei professori universitari», ed infine la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001». Non certo da ultimo l'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo al cosiddetto *turn-over* ovvero alla programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

Relativamente al reclutamento dei professori universitari, il riferimento è il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Con il decreto-legge in argomento si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione universitaria e di utilizzazione del personale delle università e degli enti di ricerca. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione universitaria e ricerca, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le materie oggetto del decreto-legge non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme che modificano ed integrano la disciplina legislativa vigente in materia.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano giacenti all'esame del Parlamento due progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo:

- atto Camera n. 1792, d'iniziativa dell'onorevole Palumbo;
- atto Camera n. 1828, d'iniziativa dell'onorevole Narducci.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel decreto intervengono in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *n)*, della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni del decreto non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.*

La normativa recata dal decreto è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel decreto-legge non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto-legge.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, giudizi nelle medesime o analoghe materie.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La varietà e la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi universitari e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 1, commi 3 e 9, che modificano, rispettivamente, l'articolo 66, comma 13, e l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.*

Il provvedimento non contiene norme abrogative espresse di disposizioni vigenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme del decreto-legge prevedono effetti retroattivi al comma 8 dell'articolo 1, recando nuove disposizioni applicabili anche alle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia già in atto, ma non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono nelle materie oggetto delle disposizioni del decreto-legge deleghe aperte.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Le norme del decreto-legge comportano atti attuativi di natura gestionale, mirati al raggiungimento degli obiettivi fissati. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del provvedimento si ritengono adeguati essendo alcuni finalizzati a produrre effetti a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 e altri a far tempo dall'anno accademico 2009/2011.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1

CONTESTO ED OBIETTIVI

A) *Descrizione del quadro normativo vigente.*

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'articolo 51, e legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007», ed in particolare l'articolo 1, comma 650 (le due norme disciplinano il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca, quantificandone gli oneri).

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001».

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005», ed in particolare l'articolo 1, comma 105, che detta disposizioni in materia di programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato delle università.

Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo».

Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari».

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 66, relativo al c.d. *turn-over*, ovvero alla programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, concernente «Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.*

La vigente disciplina determina una ripartizione non funzionale delle risorse finanziarie per il settore universitario e prevede criteri obsoleti per l'espletamento dei concorsi già banditi ovvero da bandire. Le informazioni sono state assunte dai dati già in possesso del Ministero e desunti dalle specifiche indagini conoscitive effettuate con riferimento al funzionamento delle università e degli enti di ricerca.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il provvedimento mira a recuperare risorse finanziarie per il settore universitario e per la ricerca scientifica ed impedisce un ulteriore aggravio di spesa mediante l'esclusione delle università che abbiano speso più del 90 per cento del fondo ordinario per il personale dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.

D) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.*

È previsto il recupero di risorse finanziarie per il settore universitario attraverso meccanismi che, da una parte, penalizzano le università che hanno superato il limite del 90 per cento del fondo ordinario per le spese del personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, dall'altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 31 dicembre 2008 secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati; il sorteggio è effettuato nei confronti di aspiranti inclusi in appositi elenchi di personale eletto per tale funzione.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti sono le università, gli enti di ricerca, ed il personale docente e non docente degli stessi. Destinatari indiretti sono i candidati ai ruoli di ricercatori, professori universitari, associati ed ordinari.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Il provvedimento è stato redatto sulla base di consultazioni con gli Uffici competenti, nonché con le categorie di comparto.

SEZIONE 3

VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione «opzione zero» e prevedibili effetti.

La scelta dell'«opzione zero» comporterebbe il perpetuarsi delle situazioni di criticità sopra evidenziate, con particolare riferimento all'aggravio di spesa riferito alle università che abbiano superato il citato limite del 90 per cento del fondo ordinario citato alla lettera D) della Sezione I.

*SEZIONE 4*VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE
DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative all'intervento normativo.

SEZIONE 5

GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Le misure per la valutazione degli effetti della normativa introdotta dal decreto in esame, con riferimento all'efficienza del sistema universitario a decorrere dall'anno 2009, saranno assegnate alle università sulla base di risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2008.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Il provvedimento reca vantaggi immediati attraverso il recupero di risorse finanziarie e le riduzioni di perdite derivate da una non sempre razionale gestione delle quote stanziare per l'attività di ricerca ed il reclutamento del personale delle università statali.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) *Comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non sono state previste opzioni alternative all'intervento normativo.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Il provvedimento agisce sul blocco del *turn-over* limitandone gli effetti sul personale docente dell'università.

SEZIONE 6

INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO
CONCORRENZIALE DEL MERCATO
E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il provvedimento in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7

MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle disposizioni recate dal decreto è affidata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università ed agli enti di ricerca.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.*

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

C) *Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

L'attività di monitoraggio del provvedimento sarà definita con successivi decreti e regolamenti attuativi.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione saranno definiti con successivi decreti e regolamenti attuativi.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

I commi 1 e 2 incidono sul riparto tra le università di fondi già stanziati e pertanto non determinano oneri aggiuntivi.

Le disposizioni di cui al comma 3 determinano oneri che sono stati stimati, utilizzando i medesimi criteri applicati per la quantificazione degli effetti finanziari di cui al comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali oneri sono pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni di euro per l'anno 2010, 118 milioni di euro per l'anno 2011 e 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Articolo 2.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.

Il comma 1 integra il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, per un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 2 integra il fondo di intervento integrativo per le borse di studio per gli studenti più capaci e meritevoli di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per un importo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 3 dispone la relativa copertura finanziaria.

Articolo 4.

Reca la copertura finanziaria relativa all'articolo 1, comma 3, prevedendo un ammontare per l'anno 2012 elevato fino all'importo di 141 milioni di euro - invece di 118 milioni -, per tener conto dell'andamento crescente dell'onere, con un massimo a regime commisurato al predetto ammontare di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

Art. 66. - (*Turn over*). - 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103; e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

... *Omissis* ...

Art. 74. - (*Riduzione degli assetti organizzativi*). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli

uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008.

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziare per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - GELMINI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	9.014	8.038	27.450	24.257	53.173	46.577
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	452	303	1.456	936	3.060	1.854
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	58	48	196	106	333	275
004 L'Italia in Europa e nel mondo	7	0	20	1	54	1
005 Difesa e sicurezza del territorio	0	0	0	0	0	0
007 Ordine pubblico e sicurezza	42	0	125	0	249	0
008 Soccorso civile	236	236	703	703	1.389	1.389
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	142	142	432	432	862	862
011 Competitività e sviluppo delle imprese	766	678	2.472	2.189	4.582	4.108
013 Diritto alla mobilità'	3.154	3.154	6.495	6.495	16.336	16.336
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	1.037	1.037	5.767	5.767	4.195	4.195
015 Comunicazioni	249	249	783	783	1.505	1.505
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10	10	0	0	0	0
019 Casa e assetto urbanistico	0	0	0	0	0	0
020 Tutela della salute	0	0	0	0	0	0
022 Istruzione scolastica	106	106	319	319	632	632
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	227	225	631	629	1.204	1.199
025 Politiche previdenziali	0	0	0	0	0	0
026 Politiche per il lavoro	0	0	0	0	0	0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero**Triennio 2009-2011**

(migliaia di Euro)

Ministero Mansione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	0	0	0	0	0
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1.651	1.342	5.333	4.329	12.112	10.167
030 Giovani e sport	440	341	1.349	1.052	3.522	2.940
031 Turismo	67	67	205	205	392	392
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	272	13	917	42	2.092	82
033 Fondi da ripartire	98	88	306	269	713	639

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.825	6.790	21.440	21.322	43.614	43.565
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	34	34	1	0	2	0
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1.124	1.111	1.940	1.895	3.368	3.260
012 Regolazione dei mercati	5	4	5	1	10	3
015 Comunicazioni	131	129	231	224	457	443
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	103	102	288	284	564	577
017 Ricerca e Innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	0	1	0	1	0
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	5.355	5.345	18.750	18.720	38.831	38.774
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	0	21	0	41	0
033 Fondi da ripartire	67	65	203	197	519	508

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	884	813	2.351	2.079	5.235	4.671
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
020 Tutela della salute	119	108	330	296	689	624
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	605	605	1.461	1.460	3.365	3.363
025 Politiche previdenziali	1	1	4	2	7	4
026 Politiche per il lavoro	89	62	296	205	628	446
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	0	0	0	1	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	2	131	4	284	8
033 Fondi da ripartire	40	35	128	112	260	226

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	601	5	2.053	27	4.083	56
006 Giustizia	490	4	1.714	23	3.409	45
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	0	9	0	18	0
033 Fondi da ripartire	109	1	330	4	656	9

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	460	306	1.315	913	2.544	1.527
004 L'Italia in Europa e nel mondo	428	306	1.225	913	2.331	1.527
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20	0	63	0	143	0
033 Fondi da ripartire	17	0	27	0	70	0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero**Triennio 2009-2011**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	48	0	151	0	298	0
004 L'Italia in Europa e nel mondo	8	0	20	0	39	0
017 Ricerca e Innovazione	0	0	0	0	0	0
022 Istruzione scolastica	0	0	0	0	0	0
023 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42	0	131	0	259	0
033 Fondi da ripartire	0	0	0	0	0	0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	1.241	73	3.955	229	7.858	484
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	22	0	76	0	155	0
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	11	7	33	18	67	36
007 Ordine pubblico e sicurezza	790	11	2.422	36	4.827	71
008 Soccorso civile	123	0	428	0	829	1
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	138	20	458	57	886	113
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33	0	116	0	232	0
033 Fondi da ripartire	123	36	420	117	861	262

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	688	659	1.252	1.178	2.250	2.103
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	659	638	1.160	1.115	2.032	1.942
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	1	21	2	43	5
033 Fondi da ripartire	23	20	71	61	176	156

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero**Triennio 2009-2011**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.454	1.140	3.610	2.637	7.010	5.173
007 Ordine pubblico e sicurezza	41	18	141	62	280	124
013 Diritto alla mobilità'	655	760	2.065	1.743	3.886	3.257
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	289	80	750	196	1.452	454
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
019 Casa e assetto urbanistico	227	226	469	465	926	918
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9	3	21	0	42	0
033 Fondi da ripartire	54	54	164	164	422	422

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	1.511	497	4.063	383	8.163	844
005 Difesa e sicurezza del territorio	784	20	2.652	61	5.293	117
017 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	0	25	0	50	0
033 Fondi da ripartire	720	417	1.385	332	2.820	727

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	542	414	1.175	769	2.156	1.349
007 Ordine pubblico e sicurezza	10	0	35	0	69	0
008 Soccorso civile	36	22	115	70	228	139
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	375	294	752	507	1.316	829
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18	0	63	0	125	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	0	2	0	5	0
033 Fondi da ripartire	102	97	208	192	413	381

Elenco 1

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011**
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	723	654	2.185	1.985	4.417	4.009
017 Ricerca e Innovazione	0	0	0	0	0	0
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	637	572	1.921	1.732	3.841	3.456
032 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	6	25	22	49	43
033 Fondi da ripartire	78	77	238	231	526	510
Totale	24.000	19.330	71.000	55.781	141.000	110.358

